

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 232 - 27 DICEMBRE 2024

Decreti del Presidente del Consiglio Regionale dal n. 44 al n. 54 del 2024

Sommario

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Decreti del Presidente del Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 44 del 21.11.2024

Nomina Revisore legale dell'ADSU di Chieti

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 45 del 21.11.2024

Nomina del Revisore legale dell'ADSU di L'Aquila

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 46 del 21.11.2024

Nomina del Revisore legale dell'ATER di Lanciano

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 47 del 21.11.2024

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'ATER di Chieti

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 48 del 21.11.2024

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'ATER di Teramo

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 49 del 22.11.2024

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'ATER di Pescara

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 50 del 25.11.2024

Nomina del Presidente dell'ERSI

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 51 del 06.12.2024

Nomina del Revisore legale dell'ARAP

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 52 del 16.12.2024

Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di L'Aquila

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 53 del 18.12.2024

Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Teramo

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 54 del 18.12.2024

Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti - Pescara



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 44/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 recante: "*Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390*" ed in particolare:

- l'art. 6, comma 1, lett. c) che prevede il Revisore legale tra gli organi dell'Azienda;
- l'art. 10, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 15/2017, secondo cui: "*la revisione legale dell'Azienda e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni*";

VISTO, altresì, l'art. 10, comma 2, della L.R. 91/94 secondo cui "*Il Revisore legale:*

- a) *esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;*
- b) *invia al Presidente della Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo;*
- c) *qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale*";

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ADSU di Chieti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 3 del 15 marzo 2021, risulta ad oggi scaduto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziali APL/AIE/42 del 14 marzo 2024 l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ADSU di Chieti, pubblicato sul BURAT speciale n. 47 del 22/03/2024;
- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;
- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 53 del 10 maggio 2024 l'istruttoria *de quo*;
- ha trasmesso con nota 4451 del 10 maggio 2024 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell'ADSU di Chieti;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "*La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto*";

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 24 settembre 2024, ha ritenuto, in relazione alla nomina del Revisore dell'ADSU di Chieti di

competenza del Consiglio regionale di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione del sopra citato art. 142, comma 3;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Danilo Di Costanzo, avendo lo stesso già ricoperto l'incarico *de quo*, nonché in considerazione dei titoli professionali e di specializzazione posseduti e della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, finanziarie e contabili di particolare complessità, relativamente a organismi privati, pubblici ed enti locali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 9298 del 4 ottobre 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 9307 del 4 ottobre 2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Dott. Danilo di Costanzo, iscritto nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 136262 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ADSU di Chieti, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 9358 del 7 ottobre 2024, trasmettendo, altresì, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.*";

- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*";

- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale*";

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”*;

TENUTO CONTO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ADSU di Chieti;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** Revisore legale dell'ADSU di Chieti il **Dott. Danilo Di Costanzo**;
2. **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 91/1994;
 - all'organo di revisione compete, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 91/1994, un compenso lordo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge;
 - il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ADSU di Chieti, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
3. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e della sua notifica:
 - al nominato;
 - all'ADSU di Chieti;
 - al Presidente della Giunta regionale;
4. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 21/11/2024

IL PRESIDENTE

Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 45/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 recante: "*Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390*" ed in particolare:

- l'art. 6, comma 1, lett. c) che prevede il Revisore legale tra gli organi dell'Azienda;
- l'art. 10, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 15/2017, secondo cui: "*la revisione legale dell'Azienda e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni*";

VISTO, altresì, l'art. 10, comma 2, della L.R. 91/94 secondo cui: "*Il Revisore legale:*

- a) *esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;*
- b) *invia al Presidente della Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo;*
- c) *qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale*";

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ADSU di L'Aquila, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 2 del 15 marzo 2021, risulta ad oggi scaduto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziale APL/AIE/42 del 14 marzo 2024 l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ADSU dell'Aquila, pubblicato sul BURAT speciale n. 47 del 22/03/2024;
- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;
- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 53 del 10 maggio 2024 l'istruttoria *de quo*;
- ha trasmesso con nota 4451 del 10 maggio 2024 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell'ADSU di L'Aquila;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "*La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto*";

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 24 settembre 2024, ha ritenuto, in relazione alla nomina del Revisore dell'ADSU di L'Aquila di

competenza del Consiglio regionale di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale, mediante applicazione del sopra citato art. 142, comma 3;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Ivano Migliozi, avendo, lo stesso, già ricoperto l'incarico *de quo*, nonché in considerazione dei titoli professionali e di specializzazione posseduti oltreché della particolare e consolidata esperienza maturata in materia di consulenza in ambito amministrativo, contabile e controllo di gestione in contesti di operatività molto diversificati, che vanno dal settore privato agli Enti locali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, con nota prot. 10995 del 20 novembre 2024, ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Dott. Ivano Migliozi, iscritto nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 165293 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ADSU di L'Aquila, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 11036 del 21 novembre 2024, trasmettendo, altresì, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.*";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*";
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale*";

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”*;

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione, dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ADSU di L'Aquila;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** Revisore legale dell'ADSU di L'Aquila il Dott. **Ivano Migliozi**;
2. **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 91/1994;
 - all'organo di revisione compete, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 91/1994, un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge;
 - il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ADSU di L'Aquila, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
3. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e della sua notifica:
 - al nominato;
 - all'ADSU di L'Aquila;
 - al Presidente della Giunta regionale;
4. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 21/11/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 46/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 10 comma 1, lett. d), della L.R. 21 luglio 1999 n. 44, recante: “*Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica*” che prevede tra gli organi dell'ATER il Revisore Legale;

VISTO, altresì, l'art. 21 della medesima legge regionale ed in particolare:

-il comma 1, secondo cui: “*La revisione legale dell'ATER e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.*”;

-il comma 2 bis, secondo cui: “*Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamenti ed informa il controllo sugli atti programmatori che comportano oneri ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile.*”;

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ATER di Lanciano, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 35 del 10 ottobre 2019, risulta ad oggi scaduto;

DATO ATTO che la Conferenza dei Capigruppo, nella riunione del 14 novembre 2023, ha ritenuto di demandare al Servizio Affari Istituzionali ed Europei la pubblicazione di un nuovo Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore legale dell'ATER di Lanciano, al fine di consentire, tenuto conto del numero esiguo dei candidati che hanno risposto al precedente Avviso, di poter effettuare la scelta su una platea più ampia di aventi diritto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, in conformità della decisione sopra richiamata:

- ha approvato, con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 86 del 17 novembre 2023, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ATER di Lanciano pubblicato sul BURAT speciale n. 195 del 29.11.2023;

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;

- ha concluso, con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 1 del 9 gennaio 2024, l'istruttoria *de quo*;

- ha trasmesso, con nota 181 del 9 gennaio 2024, l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell'ATER di Lanciano;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “*La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente*

articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 24 settembre 2024, ha ritenuto, in relazione alla nomina del Revisore dell'ATER di Lanciano di competenza del Consiglio regionale, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale in applicazione del sopra citato art. 142, comma 3;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Alessio Lalla, in considerazione, oltreché dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato in materia di revisione contabile, nonché nel campo della consulenza in contesti di operatività diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 9298 del 4 ottobre 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, con nota prot. 9309 del 4 ottobre 2024, ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Dott. Alessio Lalla, iscritto al Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 139302 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ATER di Lanciano, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 9339 del 7 ottobre 2024, trasmettendo, altresì, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”;*
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.”;*
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto*

nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.”;

- l'art. 5 bis, comma 5, della L.R. 4/2009 secondo cui: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”;

VISTO, altresì, l'art. 21, della L.R. n. 44/1999 ed, in particolare, il comma 2, secondo cui “Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui e' destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda”;

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ATER di Lanciano;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** Revisore legale dell'ATER di Lanciano il **Dott. Alessio Lalla**;
2. **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. 44/1999, decorrenti dalla data del presente decreto;
 - all'organo di revisione compete, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 44/1999, un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge;
 - il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ATER di Lanciano, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
3. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e della sua notifica:
 - al nominato;
 - all'ATER di Lanciano;
 - al Presidente della Giunta regionale;

4. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 21/11/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 47/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;
- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante: *“Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica”*, ed, in particolare l'art. 17 che dispone :

- **al comma 1**: *“Il Consiglio di Amministrazione dell'ATER e' composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti.”*;
- **al comma 2**: *“I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione...”*;
- **al comma 3**: *“Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall'insediamento stesso secondo le modalità di cui al comma 2;*
- **al comma 6**: *“Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.”*;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27, recante: *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e precisamente l'art. 1, comma 2, secondo cui *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a*

quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 “Principi generali in materia di riordino degli enti regionali” ed, in particolare:

- **l’art. 5, comma 1 quinquies:** “Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”;

- **l’art. 5, comma 1 septies:** “All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....”;

- **l’art. 5 - ter, comma 1:** “Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante: “Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed in particolare l’art. 20, che dispone:

- al comma 1: “All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto”;

- **al comma 2:** “Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto”;

- **al comma 3:** “Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico”;

- **al comma 4:** “La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico”;

- **al comma 5:** “Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconfiribilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 50 del 2 maggio 2024 con la quale il Servizio Affari Istituzionali ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per la XII Legislatura, ai sensi dell’art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

CONSIDERATO che :

- l’Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n. 78 del 17 maggio 2024 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;

- per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
- detto termine è giunto a scadenza il 17 giugno 2024;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17/07/2024 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con le precedenti determinazioni dirigenziali APL/AIE n. 12/2023 e APL/AIE n. 90/2023;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale, in applicazione della disposizione sopra richiamato;

VISTI i nominativi indicati dai Capigruppo in relazione alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'ATER di Chieti, comunicati al Servizio Affari Istituzionali ed Europei, per gli adempimenti di competenza, il 6 novembre 2024, come di seguito specificati:

- Tavani Antonio, con funzione di Presidente;
- Mantini Pantaleone Alessandro, componente;
- Fagnilli Assunta, componente ;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante: *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei con separate note dell'8 novembre 2024 ha provveduto a richiedere ai soggetti sopra indicati la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013;

VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisite agli atti dell'ufficio in data 11 novembre 2024;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulle predette dichiarazioni, provvedendo alla richiesta dei certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'"Anagrafe degli amministratori locali e regionali" presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione degli esiti di dette istruttorie al *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* con nota prot. 10865 del 18 novembre 2024;
- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, in data 19 novembre 2024 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dagli indicati;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato ai medesimi soggetti il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo agli stessi, in pari data, l'accettazione dell'incarico;
- i soggetti sopra citati hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con note acquisite al protocollo del Consiglio regionale trasmesse in data odierna;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Chieti;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Chieti:

- **Tavani Antonio** , con funzione di Presidente;
- **Mantini Pantalone Alessandro**, componente;
- **Fagnilli Assunta**, componente;

2. di dare atto che:

- come disposto dall'art. 17, comma 3 della L.R. 44/1999, il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R. 27/2005, all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;
- come previsto dal successivo comma 7 del medesimo articolo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento all'indennità di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed al 10% per gli altri componenti. Il livello dell'indennità prevista per il Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita;
- le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il Consiglio di Amministrazione devono, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER;

3. di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricoprono l'incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai nominati;
- all'ATER di Chieti;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 21/11/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 48/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;
- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante: *“Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica”*, ed, in particolare l'art. 17 che dispone :

- **al comma 1**, *“Il Consiglio di Amministrazione dell'ATER e' composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti.”*;
- **al comma 2**, *“I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione...”*;
- **al comma 3**, *“Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall'insediamento stesso secondo le modalità di cui al comma 2;*
- **al comma 6**, *“Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.”*;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27 *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e precisamente l'art. 1, comma 2 secondo cui *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”*;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- **l’art. 5, comma 1 quinquies:** *“Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”*;

- **l’art. 5, comma 1 septies:** *“All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....”*;

- **l’art. 5 - ter, comma 1:** *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante: *“Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l’art. 20, che dispone:

- al comma 1: *“All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto”*;

- **al comma 2:** *“Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto”*;

- **al comma 3:** *“Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico”*;

- **al comma 4:** *“La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico”*;

- **al comma 5:** *“Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconfiribilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”*;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 50 del 2 maggio 2024 con la quale il Servizio Affari Istituzionali ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per la XII Legislatura, ai sensi dell’art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

CONSIDERATO che :

- l’Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n. 78 del 17 maggio 2024 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;

- per la presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT;

- detto termine è giunto a scadenza il 17 giugno 2024;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17/07/2024 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con le precedenti determinazioni dirigenziali APL/AIE n. 12/2023 e APL/AIE n. 90/2023;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

VISTI i nominativi indicati dai Capigruppo in relazione alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'ATER di Teramo, comunicati al Servizio Affari Istituzionali ed Europei, per gli adempimenti di competenza, il 6 novembre 2024, come di seguito specificati:

- Grotta Alfredo, con funzione di Presidente;
- Persia Francesca, componente;
- Graziano Camillo, componente ;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei con separate note dell'8 novembre 2024 ha provveduto a richiedere ai soggetti sopra indicati la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013;

VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisite agli atti dell'ufficio in data 11 e 12 novembre 2024;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulle predette dichiarazioni, provvedendo alla richiesta dei certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'"Anagrafe degli amministratori locali e regionali" presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;
- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione degli esiti di dette istruttorie al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota del 20 novembre 2024;

- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, in data 20 novembre 2024 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dagli indicati;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato ai medesimi soggetti il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo agli stessi, in pari data, l'accettazione dell'incarico;
- i soggetti sopra citati hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con note acquisite al protocollo del Consiglio regionale trasmesse in data 21 novembre 2024;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Teramo;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Teramo:

- **Grotta Alfredo**, con funzione di Presidente;
- **Persia Francesca**, componente;
- **Graziano Camillo**, componente;

2. di dare atto che:

- come disposto dall'art. 17, comma 3 della L.R. 44/1999, il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R. 27/2005, all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;
- come previsto dal successivo comma 7 del medesimo articolo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento all'indennità di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed al 10% per gli altri componenti. Il livello dell'indennità prevista per il Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita;
- le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il Consiglio di Amministrazione devono, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER;

3. di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricoprono l'incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, pena la sospensione del

trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai nominati;
- all'ATER di Teramo;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 21/11/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 49/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;
- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante: *“Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica”*, ed, in particolare l'art. 17 che dispone :

- **al comma 1**, *“Il Consiglio di Amministrazione dell'ATER e' composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti.”*;
- **al comma 2**, *“I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione...”*;
- **al comma 3**, *“Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall'insediamento stesso secondo le modalità di cui al comma 2;*
- **al comma 6**, *“Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.”*;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27 *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e precisamente l'art. 1, comma 2 secondo cui *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”*;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- **l'art. 5, comma 1 quinquies:** *“Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”;*

- **l'art. 5, comma 1 septies:** *“All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....”;*

- **l'art. 5 - ter, comma 1:** *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante: *“Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l'art. 20, che dispone:

- al comma 1: *“All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto”;*

- **al comma 2:** *“Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto”;*

- **al comma 3:** *“Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”;*

- **al comma 4:** *“La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”;*

- **al comma 5:** *“Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”;*

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 50 del 2 maggio 2024 con la quale il Servizio Affari Istituzionali ha approvato l'Avviso pubblico relativo all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per la XII Legislatura, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

CONSIDERATO che :

- l'Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n. 78 del 17 maggio 2024 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;

- per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

- detto termine è giunto a scadenza il 17 giugno 2024;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17/07/2024 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con le precedenti determinazioni dirigenziali APL/AIE n. 12/2023 e APL/AIE n. 90/2023;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

VISTI i nominativi indicati dai Capigruppo in relazione alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'ATER di Pescara, comunicati al Servizio Affari Istituzionali ed Europei, per gli adempimenti di competenza, il 6 novembre 2024, come di seguito specificati:

- Di Meo Domenico, con funzione di Presidente;
- Evangelista Emanuele, componente;
- Rullo Liliana, componente ;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *“Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013”*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei con separate note dell'8 novembre 2024 ha provveduto a richiedere ai soggetti sopra indicati la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013;

VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisite agli atti dell'ufficio in data 12 novembre 2024;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulle predette dichiarazioni, provvedendo alla richiesta dei certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'“Anagrafe degli amministratori locali e regionali” presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;
- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione degli esiti di dette istruttorie al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota del 20 novembre 2024;

- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, in pari data, ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dagli indicati;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato agli indicati il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo agli stessi, in data 21 novembre 2024, l'accettazione dell'incarico;
- i soggetti sopra citati hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con note acquisite al protocollo del Consiglio regionale trasmesse entro il 22 novembre 2024;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Pescara;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Pescara:

- **Di Meo Domenico**, con funzione di Presidente;
- **Evangelista Emanuele**, componente;
- **Rullo Liliana**, componente;

2. di dare atto che:

- come disposto dall'art. 17, comma 3 della L.R. 44/1999, il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R. 27/2005, all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;
- come previsto dal successivo comma 7 del medesimo articolo, ai componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento all'indennità di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed al 10% per gli altri componenti. Il livello dell'indennità prevista per il Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita;
- le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il Consiglio di Amministrazione devono, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER;

3. di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricoprono l'incarico,

nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai nominati;
- all'ATER di Pescara;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 22/11/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 50/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;
- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 12 aprile 2011, n. 9 recante: *“Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”*, ed in particolare l'art. 1, comma 9 che:

- stabilisce *“sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti.....”*
- dispone: *“Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale e dura in carica secondo le disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)”*;

VISTO il nuovo Statuto dell'ERSI, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 950 del 28/12/2023, che all'art. 6 dispone: *“Per il Presidente dell'ERSI trovano applicazione l'articolo 78, commi 1, 2, 3, 4, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL)”*;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27 *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e precisamente l'art. 1, comma 2 secondo cui *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”*;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- **l'art. 5, comma 1 quinquies**: *“Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”*;

- **l'art. 5, comma 1 septies**: *“All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....”*;

- **l'art. 5 – ter, comma 1:** *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante: *“Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l'art. 20, che dispone:

- al comma 1: *“All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto”;*

- **al comma 2:** *“Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto”;*

- **al comma 3:** *“Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”;*

- **al comma 4:** *“La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”;*

- **al comma 5:** *“Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”;*

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 50 del 2 maggio 2024 con la quale il Servizio Affari Istituzionali ha approvato l'Avviso pubblico relativo all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per la XII Legislatura, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

CONSIDERATO che :

- l'Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n. 78 del 17 maggio 2024 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;

- per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

- detto termine è giunto a scadenza il 17 giugno 2024;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17/07/2024 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con le precedenti determinazioni dirigenziali APL/AIE n. 12/2023 e APL/AIE n. 90/2023;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;*

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

VISTA la deliberazione n. 725/C dell'11 novembre 2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10623 del 12 novembre 2024, con la quale la Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 1, comma 9, della L.R. 9/2011, ha individuato una terna di nominativi per la nomina del Presidente dell'ERSI;

VISTO il nominativo indicato dai Capigruppo in relazione alla nomina del Presidente dell'ERSI, nella persona dell'Avv. Di Loreto Luigi, comunicato al Servizio Affari Istituzionali ed Europei, per gli adempimenti di competenza, in data 13 novembre 2024;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, con nota prot. 10736 del 14 novembre 2024, ha provveduto a richiedere al Dott. Di Loreto Luigi la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013;

VISTA la dichiarazione resa dal Dott. Di Loreto in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisita agli atti dell'ufficio in data 18 novembre 2024;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulla predetta dichiarazione, provvedendo alla richiesta del certificato del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'*"Anagrafe degli amministratori locali e regionali"* presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;
- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione dell'esito di detta istruttoria al *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* con nota prot. 10903 del 19 novembre 2024;
- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, in data 19 novembre 2024 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa dall'interessato;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato all'indicato il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo allo stesso, in pari data, l'accettazione dell'incarico;
- il soggetto sopra citato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale in data 21 novembre 2024;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Presidente dell'ERSI.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare quale Presidente dell'ERSI il Dott. **Di Loreto Luigi**;

2. di dare atto che:

- che l'incarico decorre dalla data di adozione del presente decreto, ha una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decade all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;

- la dichiarazione resa dal nominato ai sensi del D.Lgs 39/2013 è allegata al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36/2019;

- il Presidente dell'ERSI deve, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ERSI;

- per il Presidente dell'ERSI trovano applicazione l'articolo 78, commi 1, 2, 3, 4, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

- al Presidente è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento adottato dall'ERSI;

3. di disporre che il nominato è tenuto a certificare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs 39/2013, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricopre l'incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- al nominato;

- all'ERSI;

- al Presidente della Giunta regionale;

- all'Assessore competente per materia;

- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;

- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 25/11/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 51/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 luglio 2011 n. 23 *“Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”* ed in particolare l’art. 1, comma 7, così come modificato dalla legge regionale n.18/2016, che prevede tra gli organi dell’Azienda regionale per le Aree produttive (ARAP) il Revisore legale, nominato dal Consiglio regionale;

VISTO in particolare l’art. 13 dello Statuto dell’ARAP approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 732 del 31 ottobre 2016 che stabilisce :

- al comma 1, che il Revisore legale è nominato dal Consiglio regionale con le modalità previste dall’art. 5 della L.R. 4/2009 e dura in carica tre esercizi;
- al comma 4, al Revisore legale spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economica – finanziaria di ARAP nonché di attestare la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili redigendo apposita relazione, effettuando la revisione legale, e, più in generale, esercitando le funzioni previste dall’art. 2403 C.C. Inoltre il Revisore nell’espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economica – finanziaria, esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica – finanziaria di ARAP;

PRESO ATTO che il Revisore legale dell’ARAP, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 22 del 14 luglio 2021 risulta ad oggi scaduto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziali APL/AIE/59 del 16 maggio 2024 l’Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell’ARAP, pubblicato sul BURAT speciale n. 90 del 05/06/2024;
- ha svolto l’istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all’assunzione dell’incarico da conferire;
- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 102 del 29 luglio 2024 l’istruttoria de quo;
- ha trasmesso con nota 7540 del 29 luglio 2024 l’elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell’ARAP;

VISTO l’art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all’unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell’opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale,

inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Iecco Angelo in considerazione, oltreché dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, della programmazione finanziaria, della revisione contabile e, financo, della consulenza globale, in contesti di operatività molto diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota del 4 dicembre 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

- il Servizio affari istituzionali ed europei con nota prot. 11688 del 5 dicembre 2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Dott. Iecco Angelo, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 84719 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ARAP ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 11753 del 6 dicembre 2024, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.*";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*";
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto*

dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”;

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;*

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ARAP;

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** Revisore legale dell'ARAP il **Dott. Angelo IECCO**;
2. **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 esercizi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'ARAP, con decorrenza dalla data del presente decreto;
 - all'organo di revisione, ai sensi dell'art. 1:
 - comma 7 ter *“compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge”*
 - comma 7 quater: *“.....è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge”*
 - il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ARAP, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
3. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:
 - al nominato,
 - all'ARAP,
 - al Presidente della Giunta regionale;
4. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

L'Aquila, li 06/12/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 52/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;
- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 *“Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390”* e smi ed, in particolare, l'articolo 7 che:

- **al comma 1 prevede che:** *“Il Consiglio di amministrazione e' composto da:*

a) il presidente;

b) due rappresentanti dell'università' di cui uno designato dagli studenti;

c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

- **al comma 2 prevede che:** *“Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta.”*

VISTO, altresì, l'art. 9 , comma 1 della L.R. n. 91/1994 che disciplina la designazione del Presidente dell'A.D.S.U. da parte del Consiglio regionale, sulla base di una terna di nominativi scelti tra soggetti aventi comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa, formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27, recante: *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e precisamente l'art. 1, comma 2, secondo cui: *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”*;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- **l’art. 5, comma 1 quinquies:** *“Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”*;

- **l’art. 5, comma 1 septies:** *“All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....”*;

- **l’art. 5 - ter, comma 1:** *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l’art. 20, che dispone:

- **al comma 1 che:** *“All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto”*;

- **al comma 2 che:** *“Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”*;

- **al comma 3 che:** *“Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico”*;

- **al comma 4 che:** *“La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico”*;

- **al comma 5 che:** *“Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”*;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 50 del 2 maggio 2024 con la quale il Servizio Affari Istituzionali e Europei ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per la XII Legislatura, ai sensi dell’art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

CONSIDERATO che :

- l’Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n. 78 del 17 maggio 2024 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;

- per la presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT;

- detto termine è giunto a scadenza il 17 giugno 2024;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17/07/2024 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con le precedenti determinazioni dirigenziali APL/AIE n. 12/2023 e APL/AIE n. 90/2023;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

VISTA la deliberazione n. 781/C del 26 novembre 2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 11297 del 28 novembre 2024, con la quale la Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 91/1994, ha individuato una terna di nominativi per la designazione del Presidente dell'A.D.S.U. di L'Aquila;

VISTE le designazioni dei Capigruppo in relazione alla nomina dei componenti del C.d.A dell'ADSU di L'Aquila, comunicate per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali, il 22 novembre 2024, che individuano quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ADSU, i signori:

- **Schiavone Marica**, quale Presidente individuata nella terna fornita con D.G.R. 781/C del 26/11/2024;
- **Pier Paolo Zavarella**, quale componente;
- **Gianluca Cervale**, quale componente;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei con separate note del 4 dicembre 2024 ha provveduto a richiedere ai soggetti sopra indicati la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013;

VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisite agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulle predette dichiarazioni, provvedendo alla richiesta dei certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'"Anagrafe degli amministratori locali e regionali" presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione degli esiti di dette istruttorie al *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* con nota prot. 11951 dell'11 dicembre 2024;
- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, in pari data ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dagli indicati;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato ai medesimi soggetti il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo agli stessi, in pari data, l'accettazione dell'incarico;
- i soggetti sopra citati hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con note acquisite agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che:

- a seguito della designazione in parola il Dott. Cervale ha chiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) al Direttore regionale dell'INPS Abruzzo, proprio datore di lavoro, l'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di L'Aquila;
- il Direttore regionale dell'INPS con nota prot. 3880 del 10 dicembre 2024 ha autorizzato lo stesso all'espletamento dell'attività esterna, considerandola compatibile con il rapporto di lavoro svolto presso l'INPS;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di L'Aquila, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 della L.R. 91/1994;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di designare, per quanto di propria competenza, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di L'Aquila:

- **Schiavone Marica**, quale Presidente individuata nella terna fornita con D.G.R 781/C del 26/11/2024;
- **Pier Paolo Zavarella**, quale componente;
- **Gianluca Cervale**, quale componente;

2. di dare atto che:

- come disposto dall'art. 7, comma 2 della L.R. 91/1994, il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura e comunque decade, ai sensi della L.R. 27/2005, all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;
- l'incarico decorre dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale ;
- al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione compete un compenso nella misura indicata dall' art. 11, comma 1 della L.R. 91/1994;

- le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il CdA devono, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ADSU;

3. di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricoprono l'incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai designati;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- all'ADSU di L'Aquila;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 16/12/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 53/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;

- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 *“Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390”* e smi ed, in particolare, l'articolo 7 che:

- **al comma 1 prevede che:** *“Il Consiglio di amministrazione e' composto da:*

a) il presidente;

b) due rappresentanti dell'università' di cui uno designato dagli studenti;

c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

- **al comma 2 prevede che:** *“Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta.”*

VISTO, altresì, l'art. 9 , comma 1 della L.R. n. 91/1994 che disciplina la designazione del Presidente dell'A.D.S.U. da parte del Consiglio regionale, sulla base di una terna di nominativi scelti tra soggetti aventi comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa, formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27, recante: *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e precisamente l'art. 1, comma 2, secondo cui: *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”*;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- **l’art. 5, comma 1 quinquies:** *“Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”;*

- **l’art. 5, comma 1 septies:** *“All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....”;*

- **l’art. 5 - ter, comma 1:** *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l’art. 20, che dispone:

- **al comma 1 che:** *“All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto”;*

- **al comma 2 che:** *“Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”;*

- **al comma 3 che:** *“Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico”;*

- **al comma 4 che:** *“La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico”;*

- **al comma 5 che:** *“Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”;*

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 50 del 2 maggio 2024 con la quale il Servizio Affari Istituzionali e Europei ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per la XII Legislatura, ai sensi dell’art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

CONSIDERATO che:

- l’Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n. 78 del 17 maggio 2024 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;

- per la presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT;

- detto termine è giunto a scadenza il 17 giugno 2024;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17/07/2024 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con le precedenti determinazioni dirigenziali APL/AIE n. 12/2023 e APL/AIE n. 90/2023;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

VISTA la deliberazione n. 723/C dell'11 novembre 2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10622 del 12 novembre 2024, con la quale la Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 91/1994, ha individuato una terna di nominativi per la designazione del Presidente dell'A.D.S.U. di Teramo;

VISTE le designazioni dei Capigruppo in relazione alla nomina del C.d.A dell'ADSU di Teramo, comunicate per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali, il 22 novembre 2024, che individuano quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ADSU, i signori:

- **Manuela Divisi**, quale Presidente individuato nella terna fornita con D.G.R 723/C dell'11/11/2024;
- **Ada Branciaroli**, quale componente;
- **Luigi Panaccio**, quale componente;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei con separate note del 25 novembre 2024 ha provveduto a richiedere ai soggetti sopra indicati la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013;

VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisite agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulle predette dichiarazioni, provvedendo alla richiesta dei certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'"Anagrafe degli amministratori locali e regionali" presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione degli esiti di dette istruttorie al *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* con nota prot 11852 del 9 dicembre 2024;
- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, in data 12 dicembre 2024 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dagli indicati;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato ai medesimi soggetti il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo agli stessi, in pari data, l'accettazione dell'incarico;
- i soggetti sopra citati hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con note acquisite agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che:

- la Dott.ssa Manuela Divisi a seguito della designazione in parola ha chiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*) al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, proprio datore di lavoro, l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Teramo;
- il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12203 del 17 dicembre 2024, ha autorizzato la stessa all'espletamento dell'attività esterna considerandola compatibile con il rapporto di lavoro svolto presso il Liceo statale Giannini Milli di Teramo;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Teramo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 della L.R. 91/1994;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di designare, per quanto di propria competenza, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Teramo:

- **Manuela Divisi**, quale Presidente individuato nella terna fornita con D.G.R 723/C dell'11/11/2024;
- **Ada Branciaroli**, quale componente;
- **Luigi Panaccio**, quale componente;

2. di dare atto che:

- come disposto dall'art. 7, comma 2 della L.R. 91/1994, il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura e comunque decade, ai sensi della L.R. 27/2005, all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;
- l'incarico decorre dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale ;

- al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione compete un compenso nella misura indicata dall' art. 11, comma 1 della L.R. 91/1994;
- le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il CdA devono, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ADSU;

3. di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricoprono l'incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai designati;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- all'ADSU di Teramo;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 18/12/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 54/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;
- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 *“Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390”* e smi ed, in particolare, l'articolo 7 che:

- **al comma 1 prevede che:** *“ Il Consiglio di amministrazione e' composto da:*

a) il presidente;

b) due rappresentanti dell'università' di cui uno designato dagli studenti;

c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

- **al comma 2 prevede che:** *“Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta.”*

VISTO, altresì, l'art. 9 , comma 1 della L.R. n. 91/1994 che disciplina la designazione del Presidente dell'A.D.S.U. da parte del Consiglio regionale, sulla base di una terna di nominativi scelti tra soggetti aventi comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa, formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27, recante: *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e precisamente l'art. 1, comma 2, secondo cui: *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”*;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4, recante: *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- **l'art. 5, comma 1 quinquies:** *“Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”*;

- **l'art. 5, comma 1 septies:** *“All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....”*;

- **l'art. 5 - ter, comma 1:** *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l'art. 20, che dispone:

- **al comma 1 che:** *“All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto”*;

- **al comma 2 che:** *“Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto”*;

- **al comma 3 che:** *“Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”*;

- **al comma 4 che:** *“La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”*;

- **al comma 5 che:** *“Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”*;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n. 50 del 2 maggio 2024 con la quale il Servizio Affari Istituzionali e Europei ha approvato l'Avviso pubblico relativo all'aggiornamento dell'Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per la XII Legislatura, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

CONSIDERATO che :

- l'Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n. 78 del 17 maggio 2024 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;

- per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

- detto termine è giunto a scadenza il 17 giugno 2024;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17/07/2024 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con le precedenti determinazioni dirigenziali APL/AIE n. 12/2023 e APL/AIE n. 90/2023;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

VISTA la deliberazione n. 722/C dell'11 novembre 2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10622 del 12 novembre 2024, con la quale la Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 91/1994, ha individuato una terna di nominativi per la designazione del Presidente dell'A.D.S.U. di Chieti - Pescara;

VISTE le designazioni dei Capigruppo in relazione alla nomina del C.d.A dell'ADSU di Chieti - Pescara, comunicate per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali, il 22 novembre 2024, che individuano quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ADSU, i signori:

- **Isabella Gualtieri**, quale Presidente individuato nella terna fornita con D.G.R. 722/C dell'11/11/2024;
- **Alessio Orlando**, quale componente;
- **Franca Camplone**, quale componente;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei con separate note del 5 dicembre 2024 ha provveduto a richiedere ai soggetti sopra indicati la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs n. 39/2013;

VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisite agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulle predette dichiarazioni, provvedendo alla richiesta dei certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'"Anagrafe degli amministratori locali e regionali" presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione degli esiti di dette istruttorie al *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza* con nota prot. 11952 dell'11 dicembre 2024;
- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, in pari data ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dagli indicati;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato ai medesimi soggetti il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo agli stessi, in pari data, l'accettazione dell'incarico;
- i soggetti sopra citati hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con note acquisite agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che:

- la Dott.ssa Isabella Gualtieri a seguito della designazione in parola ha chiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*) al Consiglio regionale, proprio datore di lavoro, l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti - Pescara;
- il Dirigente del Consiglio regionale, con nota prot. 12290 del 17 dicembre 2024, ha autorizzato la stessa all'espletamento dell'attività esterna considerandola compatibile con il rapporto di lavoro svolto presso la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale dell'Abruzzo;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti - Pescara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 della L.R. 91/1994;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di designare, per quanto di propria competenza, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti - Pescara:

- **Isabella Gualtieri**, quale Presidente individuato nella terna fornita con D.G.R. 722/C dell'11/11/2024;
- **Alessio Orlando**, quale componente;
- **Franca Camplone**, quale componente;

2. di dare atto che:

- come disposto dall'art. 7, comma 2 della L.R. 91/1994, il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura e comunque decade, ai sensi della L.R. 27/2005, all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale;
- l'incarico decorre dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale ;

- al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione compete un compenso nella misura indicata dall' art. 11, comma 1 della L.R. 91/1994;
- le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il CdA devono, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ADSU;

3. di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricoprono l'incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai designati;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- all'ADSU di Chieti - Pescara;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 18/12/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it